

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32**OGGETTO :****RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA QUESTO ENTE.**

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Sindaco	X	
PERUZZO CORNETTO MAURO	Vice Sindaco	X	
CAVORETTO SILVANA	Consigliere	X	
NOASCONE MAURO	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere	X	
BERTOLDO LUCIANO	Consigliere	X	
CAVORETTO ELIO	Consigliere	X	
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Consigliere	X	
RONDOLETTI MARCO	Consigliere	X	
GIACOLETTO PAPAS SIMONA	Consigliere	X	
Totale		11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signora **MAGLIONE Dott.ssa Tiziana**

Il Signor **BRUNO MATTIET GIOVANNI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA QUESTO ENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

-delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

-delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

-nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

-per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

-per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

-il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015"

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto attualmente il Comune di Locana risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- GAL VALLI DEL CANAVESE per l' 1,19%;
- S.M.A.T. TORINO S.P.A. per lo 0,00002%;
- IREN SPA per lo 0,00003918%;
- PROVANA SPA – Società in liquidazione 0,17%

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 10, astenuto n. 1 (Rondoletti) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Successivamente con separata votazione avente medesimo esito si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs.267/00.

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Maglione dott.ssa Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BRUNO MATTIET GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Art.124 D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Locana, lì 09/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Art.134 D.Lgs 267/2000

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto si segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^a Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il *dies a quo* e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Dott.ssa Tiziana
